

**SISTEMA MOSE**

\* \* \*

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
DI UN MEZZO PER LA RIMOZIONE DEI SEDIMENTI NEI RECESSI  
DEI CASSONI, CON CONTESTUALE OPZIONE PER LA  
FORNITURA DI UN ULTERIORE MEZZO GEMELLO**

## **SISTEMA MOSE**

\* \* \*

### **CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MEZZO PER LA RIMOZIONE DEI SEDIMENTI NEI RECESSI DEI CASSONI, CON CONTESTUALE OPZIONE PER LA FORNITURA DI UN ULTERIORE MEZZO GEMELLO**

#### **INDICE**

Premesse

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza

Articolo 3 Oggetto del CONTRATTO

Articolo 4 Importo del CONTRATTO

Articolo 5 OPZIONE

Articolo 6 Componenti messi a disposizione dal COMMITTENTE e OBBLIGHI CONNESSI DEL FORNITORE

Articolo 7 Collaudi effettuati prima della consegna

Articolo 8 Prove all'ormeggio ed in navigazione

Articolo 9 Prove funzionali di accettazione

Articolo 10 Consegna - Accettazione provvisoria

Articolo 11 Accettazione definitiva della FORNITURA

Articolo 12 Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.  
Trattenute a garanzia

Articolo 13 PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA

Articolo 14 Obblighi eventualmente assunti dal FORNITORE in sede di gara

Articolo 15 Variazioni Contrattuali

Articolo 16 Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione

Articolo 17 Oneri ed obblighi del FORNITORE

Articolo 18 Oneri a carico del COMMITTENTE

Articolo 19 Prescrizione a tutela dei lavoratori del FORNITORE

Articolo 20 DIREZIONE LAVORI

Articolo 21 Rappresentanti delle PARTI

- Articolo 22 Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento
- Articolo 23 Ordini ed istruzioni al FORNITORE
- Articolo 24 Documentazione tecnica e tempi di presentazione
- Articolo 25 Requisiti di qualità
- Articolo 26 Qualità e provenienza dei materiali
- Articolo 27 Spedizione e trasporto
- Articolo 28 Penali da ritardata consegna
- Articolo 29 Responsabilità e garanzie del FORNITORE
- Articolo 29 bis – Limite di responsabilità del FORNITORE
- Articolo 30 Cauzione
- Articolo 31 Danni a terzi
- Articolo 32 Subcontratti
- Articolo 33 Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito
- Articolo 34 Antimafia - Variazioni Compagine Societaria
- Articolo 35 Riserve del FORNITORE
- Articolo 36 Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo
- Articolo 37 Normativa di riferimento
- Articolo 38 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
- Articolo 39 Legge applicabile – Lingua ufficiale
- Articolo 40 Recesso del COMMITTENTE
- Articolo 41 Risoluzione del CONTRATTO
- Articolo 42 Esecuzione in danno
- Articolo 43 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
- Articolo 44 Domicilio delle PARTI
- Articolo 45 Obblighi di riservatezza e *privacy*
- Articolo 46 Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO
- Articolo 47 Invalidità parziale
- Articolo 48 Partecipazione Fattiva
- Articolo 49 Modifiche
- Articolo 50 Clausola compromissoria
- Articolo 51 Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136
- Articolo 52 Codice Etico ai sensi del D.LGS. n° 231/2001

## Articolo 53 Spese e regime fiscale del CONTRATTO

L'anno 20\_\_, il giorno [•] ([•]) del mese di [•] in [•], negli Uffici Amministrativi della Società [•], in [•].[•]:

### **TRA**

La COMAR Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in [•] Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. [•] in appresso denominata "COMMITTENTE", in qualità di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [•] nato/a a [•] il [•] giusta i poteri conferiti [•]

### **E**

L'impresa/il Consorzio [•] con sede in [•], Via [•] Codice Fiscale n. [•]- Partita I.V.A. n. [•] in appresso denominata "FORNITORE", in persona di [•] nato/a [•] il [•] giusta i poteri a conferiti/titolare, di cui all'allegato sub \_\_\_) (**eventuale**: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in nome e per conto proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio costituito tra la suddetta impresa e le imprese[•] con atto in data [•] autenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [•] in data [•], giusta procura speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [•] in data [•]) ;

### **Premesso**

- a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [•] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [•] con cui ha indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell'ambito del sistema MOSE, Mezzo per la rimozione dei sedimenti dai recessi delle paratoie delle quattro barriere lagunari, con contestuale opzione di fornitura di un'ulteriore mezzo gemello, esperita in data [•];
- b) che il bando di gara prevede che il contratto di appalto di fornitura sia sottoscritto dalla società consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [•], che realizzano le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;
- c) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultato aggiudicatario provvisorio il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [•];
- d) che è stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art.

65 del D.Lgs. 163/2006;

- e) **(In caso di Società per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)**, che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;
- f) che la Prefettura di [•] in data [•] con nota prot. [•] ha rilasciato la certificazione ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. 159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del medesimo D.Lgs.;
- g) che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE comunicata al medesimo con nota del [•] Prot. [•] ;
- h) che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto ciò premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 (Definizioni)**

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: indica la COMAR Società Consortile a Responsabilità Limitata che ha sottoscritto il CONTRATTO;
- FORNITORE: indica la persona fisica o società o raggruppamento o Consorzio di imprese cui è stata affidata la FORNITURA;
- PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- ARMATORE: CONSORZIO VENEZIA NUOVA
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: è la Specifica Tecnica di Fornitura denominata MOL150-IJ0092-S090 con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a) al CONTRATTO;
- CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AP0092-G087 Allegato sub c) al CONTRATTO;
- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati

all'Articolo 2;

- BENI - FORNITURA: indicano l'oggetto del CONTRATTO, ossia il mezzo Mezzo per la rimozione dei sedimenti dai recessi delle paratoie per le quattro barriere lagunari, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
- MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia;
- CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia ed Ente Appaltante;
- DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli interventi per l'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;
- COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-amministrativi in corso d'opera;
- COMMISSIONE: indica il gruppo di esperti nominati dal MAV per il controllo delle attività svolte dal FORNITORE;
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo le attività di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, nonchè i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- ISPETTORI: indica i soggetti incaricati dal RINA – Registro Italiano Navale;
- RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonchè la cura dell'organizzazione dell'attività del FORNITORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato del CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii.;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del

CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

- CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- CANTIERE: indica la banchina sita c/o i cantieri dell'Arsenale in Laguna di Venezia franco la quale saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA;
- STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
- VERBALE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: individua il documento redatto in contraddittorio che attesta l'avvenuta consegna in CANTIERE della FORNITURA;
- VERBALE ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individua il documento, redatto in contraddittorio, che attesta l'espletamento positivo da parte del RINA delle prove all'ormeggio e in navigazione con rilascio del Fascicolo di Navigazione del mezzo, consegnato in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa vigente;
- VERBALE ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individua il documento redatto in contraddittorio che attesta il positivo espletamento di tutte le prove funzionali di accettazione in relazione alle operazioni di pulizia dei recessi in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

## **Articolo 2**

### **(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)**

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.

2.2 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente articolo 1, ed allegati al presente contratto, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IJ0092-S090 denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;
- c) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0092-G087, POSTO A BASE DI GARA, COSÌ COME EVENTUALMENTE RIDOTTO IN SEDE DI OFFERTA;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- e) CAUZIONE DEFINITIVA;
- f) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA COSÌ COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (**EVENTUALE**);
- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO

**(EVENTUALE);**

- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE **(EVENTUALE);**

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma del CONTRATTO.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati, sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza è attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, prescrizioni alternative o discordanti, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo l'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la FORNITURA è preordinata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

### **Articolo 3**

#### **(Oggetto del CONTRATTO)**

3.1 Il COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i componenti/attrezzature/macchinari/materiali occorrenti ed in conformità alle previsioni del presente CONTRATTO, di n. 1 mezzo rimozione sedimenti necessario alla rimozione periodica dei sedimenti accumulati tra i recessi dei cassoni di barriera e paratoie, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara e nell'offerta presentata.

3.3 Il mezzo dovrà essere dotato, all'atto della consegna, della necessaria certificazione e classificazione finale emessa dal RINA per l'utilizzo a servizio delle opere di regolazione dei flussi di marea della laguna di Venezia, secondo le modalità ed i termini di cui al presente

CONTRATTO.

3.3 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni caso, più dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.3 Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dall'avvenuta consegna del primo mezzo per la rimozione dei sedimenti alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.

#### **Articolo 4**

##### **(Importo del CONTRATTO)**

4.1 L'importo "a corpo" della Fornitura è pari a complessivi euro [•] oltre I.V.A. sulla base dell'offerta formulata in sede di gara.

4.2 Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, integrata delle eventuali migliorie introdotte in sede di gara, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la FORNITURA medesima è destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste, manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la propria officina, sia in mare, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire l'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.3 Il FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano espressione di una propria precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attività. Il FORNITORE non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,

invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

## **Articolo 5 (OPZIONE)**

5.1 Il COMMITTENTE, entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dall'avvenuta consegna del primo mezzo per la rimozione dei sedimenti prevista all'art. 10, potrà esercitare un'opzione per la fornitura di un ulteriore mezzo rimozione sedimenti

Il FORNITORE sarà obbligato a fornire, qualora richiesto, il secondo mezzo rimozione sedimenti. A tal fine il prezzo dell'affidamento sarà pari a quello offerto per il mezzo rimozione sedimenti oggetto dell'aggiudicazione, con l'applicazione dei medesimi elementi tecnici dell'offerta risultata aggiudicataria.

5.2 Per l'esercizio dell'opzione il COMMITTENTE dovrà inviare al FORNITORE, entro il termine sopra indicato, una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., con la quale dichiarerà la volontà di esercitare il diritto di opzione per la fornitura di un ulteriore mezzo rimozione sedimenti.

5.3 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sarà sottoscritto da COMAR Scarl.

## **Articolo 6**

### **(Componenti messi a disposizione dal COMMITTENTE e OBBLIGHI CONNESSI DEL FORNITORE)**

6.1 Il COMMITTENTE metterà a disposizione del FORNITORE i seguenti componenti, necessari per la realizzazione e il funzionamento del mezzo rimozione sedimenti, le cui caratteristiche sono indicate nei documenti tecnici allegati al presente CONTRATTO, sub lett. b1), b2) e b3):

- Propulsori marini compresi motori elettrici e convertitori come descritti nel doc. MOL150-IM0093-S092 allegato sub b1) al presente CONTRATTO, messi a disposizione dal COMMITTENTE e trasferiti a cura ed onere del FORNITORE presso il/gli stabilimento/stabilimenti di produzione del mezzo rimozione sedimenti oggetto del presente CONTRATTO;
- Sistema di Posizionamento Dinamico messo a disposizione dal COMMITTENTE e trasferito a cura ed onere del FORNITORE presso il/gli stabilimento/stabilimenti di produzione del mezzo rimozione sedimenti oggetto del presente CONTRATTO;
- Scopo di fornitura delle società fornitrici del sistema di propulsione e di posizionamento

dinamico doc. MOL150-IM0092-S107 allegato sub b3) al presente CONTRATTO, in cui sono descritti i relativi limiti di batteria ed attività.

6.2 L'individuazione e l'entità delle forniture dei componenti di cui al precedente 6.1, sono indicate nei documenti tecnici allegati al presente CONTRATTO, sub lett. b1), b2) e b3).

6.3 Dal momento del ritiro e della presa in consegna dei componenti da parte del FORNITORE lo stesso ne risulterà completamente responsabile e non potrà formulare eccezioni in merito a malfunzionamenti o vizi di sorta, nei confronti del COMMITTENTE.

6.4 Il FORNITORE garantisce l'installazione dei componenti a regola dell'arte e secondo le specifiche indicate nei documenti tecnici allegati al presente CONTRATTO, sub lett. b1), b2) e b3), risultando l'unico soggetto responsabile per vizi o difetti del mezzo e della componentistica sullo stesso mezzo installata. A tal fine provvederà, a proprio esclusivo onere, a relazionarsi con i soggetti distributori/fornitori di cui al paragrafo 6.1, fin dalle fasi preliminari del CONTRATTO, per acquisire le necessarie informazioni all'installazione ed altresì per assicurarsi che non sia pregiudicato il termine di ultimazione, con particolare cura di coordinare le fasi realizzative alle necessità di rispettare i progetti costruttivi dei componenti, di cui al precedente comma 6.1. Al fine di consentire l'attuazione degli obblighi al presente articolo 6.4, il COMMITTENTE si impegna a comunicare tempestivamente al FORNITORE il nominativo dei distributori/fornitori di cui al paragrafo 6.1

Il FORNITORE dovrà, altresì, aggiornare scrupolosamente il COMMITTENTE sullo sviluppo dell'installazione, prove e collaudi dei beni in articolo.

## **Articolo 7**

### **(Collaudi effettuati prima della consegna)**

7.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento del mezzo a terra ed in navigazione, le prove ed i collaudi sui materiali/attrezzature, le prove ed i collaudi sulle singole apparecchiature e/o sistemi di competenza del mezzo rimozione sedimenti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo P.E.C. o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE saranno effettuati a cura e spese dello stesso ad esclusione dei collaudi e prove in stabilimento e/o officina dei componenti messi a disposizione dal Committente (art. 6). La relativa documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.

7.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potranno intervenire anche il DIRETTORE DEI LAVORI e la COMMISSIONE di Collaudo con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.

## **Articolo 8**

### **(Prove all'ormeggio ed in navigazione)**

8.1 Così come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA (Specifica Tecnica Generale MV146P-PE-GNS-2001-C0 art. 8.4 e 8.5.4), il mezzo rimozione sedimenti deve essere sottoposto alle prove di rispondenza alle specifiche contrattuali ed alle norme RINA ai fini del rilascio del Certificato di Classe e del Fascicolo di Navigabilità del mezzo da parte del RINA medesimo. Il FORNITORE è l'unico responsabile del positivo esito delle prove di cui al presente articolo che costituiscono condizione necessaria per il perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.

8.2 Ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente articolo il personale di equipaggio che condurrà il mezzo rimozione sedimenti durante le prove necessarie verrà messo a disposizione dal FORNITORE; durante le prove di cui al presente comma il FORNITORE dovrà garantire la libera partecipazione di personale del MAV, DIRETTORE LAVORI, Commissioni (Esperti nominati dal MAV e COMMISSIONE di collaudo), COMMITTENTE, nonché personale delle società fornitrici di cui al precedente art. 6.

8.3. Ai fini del rilascio della certificazione RINA deve essere indicato il Consorzio Venezia Nuova quale ARMATORE del mezzo.

## **Articolo 9**

### **(Prove funzionali di accettazione)**

9.1 Così come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA (Specifica Tecnica Generale MV146P-PE-GNS-2001-C0, art. 8.5 a meno dell'art. 8.5.4), il mezzo rimozione sedimenti deve essere sottoposto alle prove funzionali di accettazione riguardanti le operazioni specifiche che il mezzo deve poter compiere, ed i cui esiti saranno attestati da DIRETTORE LAVORI e/o da apposito Ente Certificatore. Il FORNITORE è l'unico responsabile del superamento delle prove di cui al presente articolo, che costituiscono condizione necessaria per il perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.

9.2 Ai fini dell'espletamento delle prove di cui al presente articolo, il personale componente l'equipaggio che condurrà il mezzo rimozione sedimenti durante le stesse sarà costituito da soggetti qualificati, istruiti ai sensi del successivo art. 10 ed individuati dal COMMITTENTE che ne sosterrà i relativi oneri; il FORNITORE provvederà ad inviare personale qualificato per

presenziare ed assistere il personale designato dal COMMITTENTE nel corso delle suddette prove.

9.3 In caso di mancato positivo esito, dovuto a mal funzionamento e/o rotture del mezzo, delle prove di cui al presente articolo, il FORNITORE si obbliga, a propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all'uopo assegnati dal COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il COMMITTENTE potrà provvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior danno.

## **Articolo 10**

### **(Consegna - Accettazione provvisoria)**

10.1 Il mezzo rimozione sedimenti sarà consegnato in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0092-G087. La consegna potrà essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove e/o autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 nonché al rilascio da parte del FORNITORE di apposita dichiarazione in ordine all'avvenuta completa istruzione e preparazione dei soggetti deputati dal COMMITTENTE e/o dall'ARMATORE per l'esercizio del mezzo rimozione sedimenti, dei suoi componenti di bordo e delle relative operazioni di moto, al fine di esplicitare la loro idoneità alla conduzione del mezzo stesso ed all'esecuzione delle operazioni cui lo stesso è deputato.

All'atto della consegna verrà predisposto l'apposito VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A partire da tale momento il mezzo risulta nella piena disponibilità del COMMITTENTE, che conseguentemente ne assume la relativa responsabilità quale detentore del bene.

10.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, il mezzo rimozione sedimenti si intende consegnato alla data in cui sarà reso in CANTIERE, completo di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi degli Articoli 7 e 8.

10.3 Le PARTI e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno specifico verbale atto a testimoniare l'avvenuta consegna – accettazione provvisoria.

10.4 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti articoli, a insindacabile giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle

prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità del BENE.

10.5 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenerne il Mezzo presso di se o presso terzi e di conservarlo, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.

#### **Articolo 11**

##### **(Accettazione definitiva della FORNITURA)**

11.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrà solo ad avvenuta accettazione provvisoria di cui al precedente art. 10 nonché ad avvenuto esito positivo delle prove funzionali di cui al precedente art. 9 nonché al completamento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo/statico dal parte della Amministrazione Appaltante.

11.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno specifico verbale (DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA).

11.3 Fino all'accettazione definitiva, il FORNITORE risponde di eventuali difetti del mezzo rimozione sedimenti non precedentemente rilevati.

#### **Articolo 12**

##### **(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.**

##### **Trattenute a garanzia)**

12.1 La contabilizzazione della FORNITURA (composta dalle quantità di beni previste come da doc. MOL150-IJ0092-S090-SXXX, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA) sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della gara di fornitura del mezzo rimozione sedimenti le percentuali convenzionali di incidenza di seguito indicate:

<b>MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>			
<b>AMBITO</b>	<b>ID</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>%</b>

Progetto Costruttivo	1	Presentazione del progetto	3,12%
	2	Finalizzazione del progetto	2,08%
Scafo in acciaio	3	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (primo sesto)	0,75%
	4	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (secondo sesto)	0,75%
	5	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (terzo sesto)	0,75%
	6	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (quarto sesto)	0,75%
	7	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (quinto sesto)	0,75%
	8	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (ultimo sesto)	0,75%
	9	Preparazione: tracciatura e taglio (primo quarto)	0,56%
	10	Preparazione: tracciatura e taglio (secondo quarto)	0,56%
	11	Preparazione: tracciatura e taglio (terzo quarto)	0,56%
	12	Preparazione: tracciatura e taglio (ultimo quarto)	0,56%
	13	Costruzione: assemblaggio pannelli in officina (primo quarto)	0,56%
	14	Costruzione: assemblaggio pannelli in officina (secondo quarto)	0,56%
	15	Costruzione: assemblaggio pannelli in officina (terzo quarto)	0,56%
	16	Costruzione: assemblaggio pannelli in officina (ultimo quarto)	0,56%
	17	Montaggio blocchi dello Scafo (primo quarto)	0,56%

	18	Montaggio blocchi dello Scafo (secondo quarto)	0,56%
	19	Montaggio blocchi dello Scafo (terzo quarto)	0,56%
	20	Montaggio blocchi dello Scafo (ultimo quarto)	0,56%
Passi d'uomo	21	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,22%
	22	Installazione	0,15%
Basamenti e supporti - Macchine	23	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,52%
	24	Installazione	0,22%
Balaustre, scale e paglioli	25	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,61%
	26	Installazione	0,26%
Porte	27	Installazione	0,15%
Finestrini	28	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,61%
	29	Installazione	0,26%
Boccaportelli e tambucci	30	Fornitura e installazione	0,15%
Lamiere smontabili	31	Fornitura e installazione	0,09%
Nome nave, marche e targhette	32	Fornitura e installazione	0,02%
Arredi alloggi	33	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (primo quarto)	0,44%
	34	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (secondo quarto)	0,44%

	35	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (terzo quarto)	0,44%
	36	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (ultimo quarto)	0,44%
	37	Installazione (primo quarto)	0,29%
	38	Installazione (secondo quarto)	0,29%
	39	Installazione (terzo quarto)	0,29%
	40	Installazione (ultimo quarto)	0,29%
Protezione catodica	41	Fornitura e applicazione	0,07%
Rivestimenti isolanti	42	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,52%
	43	Installazione	0,35%
Pitturazione	44	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (primo quarto)	0,55%
	45	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (secondo quarto)	0,55%
	46	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (terzo quarto)	0,55%
	47	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (ultimo quarto)	0,55%
	48	Applicazione (primo quarto)	0,36%
	49	Applicazione (secondo quarto)	0,36%
	50	Applicazione (terzo quarto)	0,36%
	51	Applicazione (ultimo quarto)	0,36%

Verricelli	52	Fornitura materiali a piè d'opera	0,79%
	53	Installazione	0,35%
Ormeggi	54	Fornitura materiali a piè d'opera	0,79%
	55	Installazione	0,35%
Eliche di manovra e Propulsione	56	Installazione	0,35%
Battello salvataggio	57	Fornitura materiali a piè d'opera	0,25%
	58	Installazione	0,11%
Zattere autogonfianti	59	Fornitura e installazione	0,09%
Pompe: sentina, zavorra, acqua potabile, lavaggio, incendio, impianto acque nere, pompa travaso combustibile	60	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (primo settimo)	0,07%
	61	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (secondo settimo)	0,07%
	62	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (terzo settimo)	0,07%
	63	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (quarto settimo)	0,07%
	64	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (quinto settimo)	0,07%
	65	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (sesto settimo)	0,07%
	66	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (ultimo settimo)	0,07%
	67	Installazione (primo settimo)	0,03%
	68	Installazione (secondo settimo)	0,03%

	69	Installazione (terzo settimo)	0,03%
	70	Installazione (quarto settimo)	0,03%
	71	Installazione (quinto settimo)	0,03%
	72	Installazione (sesto settimo)	0,03%
	73	Installazione (ultimo settimo)	0,03%
Depuratore gasolio, depuratore olio e di sentina	74	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (primo terzo)	0,20%
	75	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (secondo terzo)	0,20%
	76	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione (F.A.T.) (ultimo terzo)	0,20%
	77	Installazione (primo terzo)	0,09%
	78	Installazione (secondo terzo)	0,09%
	79	Installazione (ultimo terzo)	0,09%
Comando a distanza valvole carico	80	Fornitura e Installazione	0,18%
Valvole ed accessori	81	Fornitura materiali a piè d'opera (primo settimo)	0,47%
	82	Fornitura materiali a piè d'opera (secondo settimo)	0,47%
	83	Fornitura materiali a piè d'opera (terzo settimo)	0,47%
	84	Fornitura materiali a piè d'opera (quarto settimo)	0,47%
	85	Fornitura materiali a piè d'opera (quinto settimo)	0,47%

	86	Fornitura materiali a piè d'opera (sesto settimo)	0,47%
	87	Fornitura materiali a piè d'opera (ultimo settimo)	0,47%
	88	Installazione (primo settimo)	0,31%
	89	Installazione (secondo settimo)	0,31%
	90	Installazione (terzo settimo)	0,31%
	91	Installazione (quarto settimo)	0,31%
	92	Installazione (quinto settimo)	0,31%
	93	Installazione (sesto settimo)	0,31%
	94	Installazione (ultimo settimo)	0,31%
Sonde e Indicatori di livello	95	Fornitura e Installazione	0,07%
Impianto idraulico	96	Fornitura e installazione	0,15%
Tubazioni	97	Fornitura materiali a piè d'opera (primo settimo)	0,30%
	98	Fornitura materiali a piè d'opera (secondo settimo)	0,30%
	99	Fornitura materiali a piè d'opera (terzo settimo)	0,30%
	100	Fornitura materiali a piè d'opera (quarto settimo)	0,30%
	101	Fornitura materiali a piè d'opera (quinto settimo)	0,30%
	102	Fornitura materiali a piè d'opera (sesto settimo)	0,30%

	103	Fornitura materiali a piè d'opera (ultimo settimo)	0,30%
	104	Installazione (primo settimo)	0,20%
	105	Installazione (secondo settimo)	0,20%
	106	Installazione (terzo settimo)	0,20%
	107	Installazione (quarto settimo)	0,20%
	108	Installazione (quinto settimo)	0,20%
	109	Installazione (sesto settimo)	0,20%
	110	Installazione (ultimo settimo)	0,20%
Flussaggi Tubazioni	111	Esecuzione dei flussaggi delle tubazioni	0,11%
Condizionamento alloggi	112	Fornitura materiali a piè d'opera	0,61%
	113	Installazione	0,26%
Dotazione antincendio	114	Fornitura e installazione	0,11%
Dotazione salvataggio	115	Fornitura e installazione	0,18%
Impianto C02	116	Fornitura e installazione	0,18%
Impianto trattamento acque nere e grigie	117	Fornitura materiali a piè d'opera	0,31%
	118	Installazione	0,13%
Arrestatoi ancore e catene	119	Fornitura e installazione	0,29%

Accessori bitte, catene, passacavi, cavi, ecc.	120	Fornitura e installazione	0,11%
Alberi e fanali	121	Fornitura e installazione	0,26%
Ferroguidi e paranchi	122	Fornitura e installazione	0,07%
Officine	123	Fornitura e installazione	0,22%
Compressori aria avviamento (n. 2), Bombole (n. 4)	124	Fornitura e installazione	0,25%
Impianto di aria compressa e Impianto Gas di scarico	125	Fornitura materiali a piè d'opera	0,23%
	126	Installazione	0,10%
Ventilazione fuori locale macchinari, ventilazione locale gruppi elettronici e pompe	127	Alla presentazione del progetto costruttivo	0,36%
	128	Fornitura materiali a piè d'opera	0,91%
	129	Installazione	0,55%
Impianto elettrico 690V	130	Alla presentazione del progetto costruttivo generale dell'Impianto	1,73%
	131	Alla presentazione del progetto di interfaccia con automazione/dp	0,66%
	132	Fornitura in fabbrica componenti e carpenterie quadro a 690V	0,55%
	133	Ad esito positivo dei Factory test quadro principale a 690V	0,68%
	134	Ad esito positivo dei Factory test trasformatori 690V/400V	0,63%
	135	Ad esito positivo dei Factory test Impianto elettrico per le pompe carico/scarico	0,16%
	136	Ad esito positivo dei Factory test Impianto elettrico per il sistema di propulsione	0,36%

	137	Installazione passerelle e cavi per impianti a 690V	0,63%
	138	Installazione trasformatori 690V/400V	0,64%
	139	Installazione quadro principale a 690V	0,64%
	140	Installazione generatori e prove in bianco di parallelo	0,63%
	141	Installazione e collegamento Impianto elettrico per le pompe carico/scarico	0,19%
	142	Installazione e collegamento Impianto elettrico per il sistema di propulsione	0,45%
	143	Ad esito positivo del collaudo in bianco dell'impianto a 690V	0,72%
	144	Ad esito positivo dei Sea trial	0,87%
Impianto elettrico 400V, 230V, 24Vdc	145	Alla presentazione del progetto costruttivo dell'Impianto	0,87%
	146	Alla presentazione del progetto di interfaccia con automazione	0,54%
	147	Fornitura in stabilimento di produzione componenti e carpenterie quadri a 400V e 230V	0,49%
	148	Fornitura in stabilimento di produzione componenti e carpenterie quadri a 24 Vdc	0,41%
	149	Ad esito positivo dei Factory test quadri a 400V e 230V	0,52%
	150	Ad esito positivo dei Factory test trasformatori 400V/230V	0,51%
	151	Ad esito positivo dei Factory test quadri avviamento centraline	0,49%
	152	Installazione passerelle e cavi per impianti a 400V/230V/24V e strumenti	0,41%
	153	Installazione quadri a 400V e 230V	0,43%

	154	Installazione trasformatori 400V/230V	0,43%
	155	Installazione quadri avviamento centraline	0,43%
	156	Installazione componenti e carpenterie quadri a 24 Vdc	0,43%
	157	Ad esito positivo del collaudo in bianco dell'impianto a 400V/230V	0,55%
	158	Ad esito positivo del collaudo in bianco dell'impianto a 24Vdc	0,44%
	159	Ad esito positivo dei Sea trial	0,87%
Automazione navale, DP, Stazione R.T.	160	Alla presentazione del progetto costruttivo dell'automazione navale	0,94%
	161	Fornitura componenti e carpenterie quadri controllo e console dell'Automazione navale	0,24%
	162	Installazione componenti automazione navale (prima metà)	0,47%
	163	Installazione componenti automazione navale (seconda metà)	0,53%
	164	Ad esito positivo del collaudo in bianco DP/automazione	0,69%
	165	Ad esito positivo dei Sea trial	0,61%
Gruppi elettrogeni (n.3)	166	Alla presentazione del progetto costruttivo	1,25%
	167	Ad esito positivo dei Sea trial	0,42%
Gruppo da 1420	168	Ad esito positivo dei Factory test	1,67%
	169	Installazione	0,84%
1° Gruppo da 950	170	Ad esito positivo dei Factory test	1,25%

	171	Installazione	0,84%
2° Gruppo da 950	172	Ad esito positivo dei Factory test	1,25%
	173	Installazione	0,84%
Sistema di Carico - Macchine	174	Alla presentazione del progetto costruttivo	1,21%
	175	Fornitura Pompe, ad esito positivo dei Factory test	1,82%
	176	Fornitura componenti oleodinamici, ad esito positivo dei Factory test	1,82%
	177	Installazione	1,21%
Sistema di Carico - Impianti	178	Alla presentazione del progetto costruttivo	0,29%
	179	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,73%
	180	Installazione	0,44%
Sistema di Carico - Centalina di controllo	181	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,76%
	182	Installazione	0,33%
Sistema di Carico - Supporti cassone a riposo	183	Fornitura e installazione	0,16%
Sistema di Carico - Supporti cerniera	184	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,51%
	185	Installazione	0,22%
Sistema di Carico - Cassone	186	Fornitura materiali presso lo Stabilimento di produzione	0,69%
	187	Installazione	0,29%

Sistema di Carico - Telaio	188	Alla presentazione del progetto costruttivo	1,11%
	189	Ad esito positivo dei Factory test	2,78%
	190	Installazione	1,67%
Sistema di Carico - Basamenti e supporti	191	Fornitura e installazione	0,07%
Trasporto in galleggiamento	192	Trasporto in galleggiamento dal cantiere di prefabbricazione per esecuzione delle prove finali	0,26%
Prove	193	Esecuzione delle prove a terra	1,81%
	194	Esecuzione delle prove a mare	0,77%
Certificazione e classificazione da parte del Registro Italiano Navale (RINA)	195	Approvazione RINA del Progetto Costruttivo	0,55%
	196	Certificazione RINA dei materiali, attrezzature e componenti del Mezzo Navale	1,28%
	197	Collaudi e Prove per certificazione RINA del Mezzo Navale - Accettazione Provvisoria	0,09%
Collaudo Tecnico/Amministrativo	198	Chiusura del Collaudo Tecnico Amministrativo del Mezzo Rimozione Sedimenti - Accettazione Definitiva	0,50%
Documentazione di Progetto	199	Consegna di tutta la documentazione As-Built	3,00%
<b>TOTALE</b>			<b>100%</b>

12.2 La contabilità della FORNITURA sarà redatta previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività di FORNITURA con emissione di specifico S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) trimestrale numerato progressivamente e coincidente nei tempi con il relativo S.A.L. trimestrale della COMMITTENTE nei confronti del CVN.

12.3 Il S.A.L. sarà redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle attività di avanzamento fisico della FORNITURA sino a quella data completate al 100%, i valori economici indicati al precedente punto 12.1.

Il S.A.L. sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sarà apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla data di riferimento del S.A.L. medesimo.

12.4 La redazione della contabilità non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di quanto oggetto della FORNITURA.

12.5 Ogni pagamento è subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.L. e comunque nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.L. di riferimento;
- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [•];
- l'espressa menzione che il credito non è cedibile ai sensi dell'Articolo 33 del CONTRATTO.
- C.U.P. Codice Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge n.3 del 16/01/2003..

Detta fattura dovrà essere inviata per posta a: [•] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrà presentare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO:

- a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi al FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

12.6 Il COMMITTENTE potrà compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attività di cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

12.7 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti; pertanto il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederà alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all'avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di

cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell'eccezione di cui art. 1460 c.c.

12.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrà restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

12.9 Il FORNITORE non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 35.

12.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

12.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e, quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior danno nei limiti di responsabilità del FORNITORE di cui al successivo articolo 29 bis.

12.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

12.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

12.14 Il FORNITORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrà essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto corrente bancario o postale intestato a ..... presso.....di ....., avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)	
	Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese	Check digit	Cin	ABI	CAB	Conto

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) D51B020000500H1.

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto è/sono ..... Codice Fiscale.....

### Articolo 13

#### (PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

13.1 La FORNITURA dovrà essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0092-G087, rimodulato secondo l'offerta.

Resta inteso che l'eventuale consegna oltre i tempi massimi previsti, comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 28, del presente CONTRATTO, salvo il maggior danno nei limiti di responsabilità del FORNITORE di cui al successivo articolo 29 bis.

13.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovrà presentare al COMMITTENTE per approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che comprenda, tra l'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;
- ai piani e programmi di installazione dei componenti indicati all'art. 6.1;
- ai piani e programmi della prove prima della consegna;
- ai programmi di istruzione e addestramento del personale di equipaggio designato dal COMMITTENTE per l'esercizio del mezzo;
- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Il COMMITTENTE, esaminata la documentazione presentata, dovrà approvare o respingere il menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

13.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituirà grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 41, con ogni conseguenza ivi esposta.

#### **Articolo 14**

##### **(Obblighi assunti dal FORNITORE in sede di gara)**

14.1 Il FORNITORE, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, si obbliga ad adempiere a quanto eventualmente offerto riguardo agli elementi tecnici di seguito richiamati e posti a base della valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara.

In particolare si obbliga a:

- garantire quanto indicato dal "Piano di qualità", con specifico riferimento a quanto previsto per la Fase di Gestione e per la Fase di Officina (rispettivamente Subelemento T.1.a) e T.1.b) del disciplinare di Gara);
- presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO, la Relazione di contenimento dei consumi energetici, così come offerta in sede di gara (Subelemento T.2.a) T.2.b) e T.2.c) del disciplinare di Gara);
- presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO, la Relazione di riduzione della distorsione armonica totale, così come offerta in sede di gara T.3.a) e T.3.b) del disciplinare di Gara);
- garantire il rispetto della riduzione, eventualmente offerta, rispetto ai tempi di consegna previsti dal CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA posto a base di gara (Subelemento T.4 del disciplinare di Gara);
- presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente CONTRATTO, la garanzia inerente la FORNITURA, per un periodo superiore al periodo minimo previsto di 3 anni, così come offerto in sede di gara (Subelemento T.5 del disciplinare di Gara);

#### **Articolo 15**

##### **(Variazioni Contrattuali)**

15.1 In sede di progettazione costruttiva non potrà essere apportata nessuna variazione al progetto posto a base di gara integrato delle eventuali migliorie introdotte in sede di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Il FORNITORE deve sviluppare i dettagli costruttivi e la definizione di tutte le strutture e di tutti i sistemi (apparecchiature, alimentazione, controllo, automazione, ecc.) sulla base delle

metodologie costruttive e dei componenti (apparecchiature, strumentazioni, package, ecc.) selezionati per la realizzazione, aggiornando dove necessario il Progetto Esecutivo; i relativi oneri sono da intendersi ricompresi nel prezzo "a corpo".

#### **Articolo 16**

##### **(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)**

16.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

- I. il mezzo dovrà essere consegnato solo successivamente all'ottenimento della certificazione e classificazione da parte del RINA, come meglio indicato nella DOCUMENTAZIONE TECNICA;
- II. di essere a conoscenza che, fermo restando quanto convenuto nei successivi articoli 20 e 22 del presente CONTRATTO, tutte le attività svolte dal FORNITORE saranno sottoposte al monitoraggio della COMMISSIONE di esperti nominata dal Magistrato alle Acque di Venezia al fine di assicurare la costante verifica ed il controllo delle attività esecutive della FORNITURA;
- III. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;
- IV. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA secondo CONTRATTO e di quanto previsto all'art. 6, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che, secondo il FORNITORE, rendano più difficile e/o più onerosa ovvero rallentino l'esecuzione della FORNITURA;
- V. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;
- VI. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione della FORNITURA, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;
- VII. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con

ciò ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 41;

- VIII. di avere la disponibilità dei materiali, delle attrezzature, delle macchine e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del CONTRATTO;
- IX. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- X. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi richiamato;
- XI. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni affidate;
- XII. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:  
INAIL Sede di [•] al n° [•]  
INPS Sede di [•] al n° [•].

#### **Articolo 17**

##### **(Oneri ed obblighi del FORNITORE)**

17.1 Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attività relativi all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtù delle previsioni contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI integrate delle eventuali migliorie introdotte in sede di gara, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalità dell'opera cui la FORNITURA è destinata; con le sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attività si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che ciò costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di maggiore rilievo:

sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio delle carpenterie dello scafo, del sistema di rimozione sedimenti, dei sistemi e sottosistemi complementari meccanici, elettrici, oleodinamici, di sollevamento, di controllo e automazione, cablaggi, assemblaggi finali, ausiliari, di sicurezza, ecc., completo dello sviluppo dell'interfacciamento e collegamento funzionale con i costruttivi dei componenti e sistemi forniti dai soggetti di cui al precedente Art. 6, in collaborazione con i fornitori dei predetti componenti, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI integrati delle eventuali migliorie introdotte in sede di gara, compreso le eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI e/o dal COMMITTENTE e/o ispettori RINA o comunque collegate con il Piano Controllo Qualità, in particolare per quanto attiene controlli non distruttivi, collaudi, et.. cui il COMMITTENTE, il DIRETTORE DEI LAVORI e gli Ispettori RINA si riservano di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dagli ispettori RINA e dal DIRETTORE DEI LAVORI nonché fornire la certificazione RINA del progetto costruttivo, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o titolo;

- a) Progettazione costruttiva e di dettaglio compreso gli oneri di registro (RINA) per approvazione/validazione.
- b) redazione dei disegni finali "as-built" come meglio specificati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- c) fornitura materiali, attrezzature, componenti inerenti il mezzo in FORNITURA, con la sola esclusione delle attrezzature/componenti messe a disposizione dalla COMMITTENTE opportunamente certificate RINA.
- d) fornitura di tutti i componenti, aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte, necessari per la costruzione del mezzo rimozione sedimenti secondo CONTRATTO; in particolare nell'ambito degli allestimenti del mezzo marittimo sono da considerarsi parte integrante la fornitura dei sistemi di propulsione tipo Schottel ed il sistema di posizionamento dinamico tipo Kongsberg messi a disposizione dal COMMITTENTE secondo quanto indicato all'art.7, rispondenti alle specifiche tecniche di progetto ed ai criteri di gara.
- e) espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui il mezzo rimozione sedimenti dovrà essere sottoposto prima della consegna, come previste dalle normative di riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO, ad esclusione delle prove in stabilimento dei sistemi di propulsione tipo Schottel ed del sistema di posizionamento dinamico tipo Kongsberg messi a

disposizione dal COMMITTENTE. In particolare il Fornitore dovrà dimostrare in campo, con opportune procedure di prova, soggette ad approvazione del COMMITTENTE, le prestazioni dichiarate in sede di gara riguardo i consumi energetici e la distorsione armonica totale (elementi tecnici T2 e T3).

- f) fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, olii, grassi, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di prova, allestimenti per le prove, pesi, ricambi di pre-commissioning e commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione;
- g) fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, olii, grassi, energia forza motrice ecc. necessari al primo avviamento e prove dei componenti messi a disposizione dal COMMITTENTE con particolare riferimento ai sistemi di propulsione ed del sistema di posizionamento dinamico;
- h) fornitura delle parti di ricambio necessarie per l'utilizzo del mezzo rimozione sedimenti per almeno 24 mesi successivi alla consegna da concordarsi con il COMMITTENTE e fatta esclusione dei ricambi relativi alle attrezzature/componenti forniti dallo stesso COMMITTENTE;
- i) garantire la fornitura del mezzo rimozione sedimenti dotato di tutte le certificazioni previste dalla normativa di riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
- j) predisporre e curare i supporti logistici (vitto, alloggio, trasferte) per i rappresentanti della DIREZIONE LAVORI/Consorzio venezia Nuova incaricati alla effettuazione dei controlli e delle verifiche, per l'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli articoli 7, 8 e 9.
- k) consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, gli ispettori RINA, nonché i soggetti indicati dall'Articolo 22, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai locali, spazi, officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove etc.;
- l) gli oneri relativi alla esecuzione e campionatura, presso lo Stabilimento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte le occorrenti prove, analisi e saggi – richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati dagli ispettori RINA e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei

materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e ispettori RINA intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e ispettori RINA per verificare l'avvenuta soluzione di non conformità precedentemente rilevate;

- m) gli oneri correlati all'effettuazione di collaudi e prove del mezzo in FORNITURA, opportunamente integrato con i sistemi di propulsione e posizionamento dinamico forniti dalla COMMITTENTE, finalizzati all'ottenimento della certificazione finale del mezzo da parte dell'Ente Terzo (RINA) e relativa classificazione navale gli oneri rappresentati dall'Ente Certificatore per l'impostazione tecnica/progettazione delle procedure volte allo svolgimento delle prove funzionali di accettazione del mezzo rimozione sedimenti di cui al precedente art. 9 ed al rilascio della relativa Attestazione Finale degli esiti di prova da parte dell'Ente Certificatore stessa da parte, con la sola esclusione del personale imbarcato che rimarrà a cura del COMMITTENTE; fornire rapporti mensili sull'avanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento con il CONTRATTO;
- n) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti la FORNITURA;
- o) provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; il FORNITORE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;
- p) mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del FORNITORE, uffici dotati di collegamento telefonico e connessione ad internet per un minimo di due persone come meglio specificato nel doc. MOL150-IJ0092-S090 SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;
- q) istruire, preparare ed addestrare, anche con uscite in mare, il personale qualificato componente l'equipaggio e/o personale tecnico designat dal COMMITTENTE e/o dall'ARMATORE per l'esercizio del mezzo, sulle apparecchiature e sistemi installati a bordo e sulle relative operazioni per l'approntamento al moto, la conduzione della

nave e lo svolgimento delle operazioni specifiche cui in mezzo rimozione sedimenti è destinato con rilascio della dichiarazione di idoneità alla conduzione del mezzo come previsto al precedente Art. 10;

- r) durante tutte le fasi del trasferimento del mezzo rimozione sedimenti al CANTIERE, consentire la presenza continua del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o di un suo incaricato, attrezzando all'uopo quanto necessario;
- s) la redazione della documentazione di cui alla SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA e nel Capitolato Speciale;
- t) la consegna del mezzo rimozione sedimenti dovrà avvenire successivamente all'attracco alla banchina del CANTIERE che sarà successivamente indicata dal COMMITTENTE (comunque nell'ambito della Laguna di Venezia), con spese di trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;
- u) sono a carico del FORNITORE le spese di:
  - fardaggio e derizzaggio del carico (eventuale);
  - assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;
  - tasse di esportazione (eventuale);
  - oneri di sdoganamento;
  - tasse di ancoraggio;
  - tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
  - tasse ed oneri portuali di smaltimento rifiuti;
  - Marine Security;
  - spese di agenzia, e quant'altro la normativa europea, nazionale, locale imponessero come condizione alla libera fruizione e navigabilità dei beni prodotti e/o forniti;
- v) la merce viaggia ad onere e rischio del FORNITORE con l'applicazione delle Norme di riferimento INCOTERMS 2000 (Clausola di riferimento Delivery Duty Paid);
- w) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini dell'accettazione definitiva;
- x) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine, alla normativa RINA, provvisti di marchiatura e certificazione CE, certificato di origine e certificazione RINA;
- y) l'instaurazione di un sistema organizzato di raccolta e codifica di tutta la documentazione relativa alla fabbricazione della FORNITURA e certificativa del mezzo

- approvato preventivamente dal COMMITTENTE e DIREZIONE LAVORI tale da permettere di identificare agevolmente il tipo di documento, la disciplina, il componente o sistema di cui trattasi;
- z) la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato Speciale ed il Fascicolo di Navigabilità del mezzo;
  - aa) il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato dall'Art. 10 - e l'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 11, è sempre garante della FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari, salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal FORNITORE;
  - bb) successivamente alla Accettazione Definitiva, il FORNITORE rimarrà comunque garante e responsabile della FORNITURA nei limiti di legge;
  - cc) la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 24 nei termini ivi specificati;
  - dd) gli oneri per il prelievo e l'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE dei LAVORI e/o Ispettori RINA;
  - ee) l'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge vigenti ed applicabili;
  - ff) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
  - gg) gli oneri relativi alle verifiche dell'Istituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente, alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte le attività relative ai controlli di qualità di quanto oggetto di FORNITURA secondo le prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE LAVORI e/o dal COMMITTENTE;
  - hh) gli oneri relativi alle verifiche, da parte di Ente Terzo all'uopo indicato dalla Direzione Lavori , sui trattamenti di protezione superficiale, verniciatura, ecc previsti dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE LAVORI e/o dal

COMMITTENTE;

- ii) documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di realizzazione;
- jj) gli oneri per l'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;
- kk) gli oneri per i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del verbale di accettazione provvisoria;
- ll) gli oneri per la completa pulizia industriale da ogni deposito, incrostazione o altro materiale e sporcizia presente nel mezzo rimozione sedimenti prima della consegna, compreso gli oneri dei relativi conferimenti a discarica;
- mm) i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo di Qualità del FORNITORE, approvato dal COMMITTENTE, e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- nn) gli oneri di trasporto dei componenti messi a disposizione dal COMMITTENTE presso il/gli stabilimento/stabilimenti di produzione dell'ASSUNTORE, con la piena responsabilità dalla presa in carico degli stessi da parte dello stesso.

#### **Articolo 18**

##### **(Oneri a carico del COMMITTENTE)**

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli onere di cui al precedente articolo 9, solo ed esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

- a) gli oneri del RINA per la sorveglianza con propri ispettori alla costruzione del mezzo rimozione sedimenti;
- b) gli oneri dell'Ente Certificatore per la sorveglianza durante le prove funzionali di accettazione del mezzo rimozione sedimenti di cui al precedente art. 9;
- c) gli oneri di personale marittimo per l'espletamento delle prove funzionali di accettazione del mezzo rimozione sedimenti;
- d) vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi e dotazioni personali di sicurezza del personale di equipaggio e personale di cantiere inviato presso il FORNITORE per le istruzioni, preparazione ed addestramento alla navigabilità e impiego funzionale del mezzo rimozione sedimenti;
- e) vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale tecnico deputato dal/per conto del COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui all'art. 22 inviato presso il FORNITORE, senza che ciò esoneri il FORNITORE stesso dalla responsabilità di cui alla Legge ed al presente contratto;

## **Articolo 19**

### **(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)**

19.1 Il FORNITORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

19.2 Il FORNITORE è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

19.3 Il FORNITORE è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal COMMITTENTE.

19.4 Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornitore, il COMMITTENTE medesimo avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al FORNITORE.

## **Articolo 20**

### **(DIREZIONE LAVORI)**

20.1 L'esecuzione della FORNITURA è soggetta, oltrechè alla vigilanza del COMMITTENTE e da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA è destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione del sistema MOSE.

20.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attività di controllo che a questa competono sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisori e logistici per l'effettuazione

dei controlli e delle verifiche, per l'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7, 8 e 9.

## **Articolo 21**

### **(Rappresentanti delle PARTI)**

21.1 Il COMMITTENTE comunicherà al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

21.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterà il COMMITTENTE per tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del FORNITORE e procederà alla verifica e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla contabilizzazione della FORNITURA.

21.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica anche minima delle prestazioni e, più in generale, del contenuto del CONTRATTO.

21.4 IL FORNITORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

21.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza del FORNITORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

21.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [\*] munito dei necessari poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attività di pertinenza in genere del FORNITORE e rappresenterà il medesimo nella gestione dei rapporti con il COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE dovrà assicurare la propria costante reperibilità per tutta la durata del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO e, più in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per l'espletamento delle attività, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;
- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia";
- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

## **Articolo 22**

### **(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)**

22.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da questi, hanno facoltà di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della produzione che all'atto della consegna.

22.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE DEI LAVORI ovvero i soggetti ispettori appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto all'impiego di materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualità in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

22.3 Il FORNITORE concederà il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del COMMITTENTE o loro delegati e darà loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE è obbligato a tenere sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.

22.4 I controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non escludono la responsabilità del FORNITORE per vizi, difetti e difformità di essa.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.

## **Articolo 23**

### **(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)**

23.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro eventuali incaricati. Resta fermo comunque l'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione scritta del COMMITTENTE.

23.2 Il FORNITORE è tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO l'eventuale esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE chiarirà quali, tra quelle impartite, dovrà essere osservata dal FORNITORE.

23.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE è esente da responsabilità per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE è esente da responsabilità nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE, il COMMITTENTE abbia reiterato l'istruzione e/o la disposizione.

23.4 Il FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico dovrà proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

23.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma, permane comunque in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 35.

23.6 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltà di rifiutare la fornitura di materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonchè la sostituzione ed

il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

23.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di alcuna parte della FORNITURA, potrà applicare in sede di liquidazione del corrispettivo un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 35.

23.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltà di formulare tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 35 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non può - per nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 41.

23.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale di qualità migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse lavorazioni più onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

23.10 Resta ferma la facoltà di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove questi presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione tecnica.

In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.

23.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia denunciato dal DIRETTORE dei LAVORI, e ciò pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE dei LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sarà apportata in corrispondenza alle corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

## **Articolo 24**

### **(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)**

24.1 Il FORNITORE dovrà a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE per approvazione la documentazione indicata nella SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc MOL150-IJ0092-S090 entro i termini ivi specificati.

24.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederà, per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non

esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei limiti di responsabilità del FORNITORE di cui al successivo articolo 29 bis, subito per il ritardo occorso.

## **Articolo 25**

### **(Requisiti di qualità)**

25.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione Qualità, in conformità a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO 9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE è tenuto ad effettuare sulla FORNITURA i controlli di qualità indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano Controllo Qualità approvato.

25.2 Il sistema di Assicurazione della Qualità e l'organizzazione logistica del FORNITORE dovranno rendere possibile l'applicazione di procedure e azioni che consentano la rintracciabilità "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi realizzative.

25.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualità del prodotto negli atti di gara.

## **Articolo 26**

### **(Qualità e provenienza dei materiali)**

26.1 I materiali di base da impiegare per l'esecuzione della FORNITURA dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilità circa i materiali adoperati o forniti nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che la totalità di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.

Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrà in ogni momento comprovare che le caratteristiche e la qualità dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche prescritte.

26.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrà pretendere dal FORNITORE medesimo l'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE è tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Istituti autorizzati.

26.3 Resta fermo l'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche

sperimentali, richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI.

In nessun caso l'attività di cui sopra darà diritto al FORNITORE di avanzare richieste di riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.

26.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di mancata accettazione dei BENI da parte del DIRETTORE DEI LAVORI e ciò anche nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

#### **Articolo 27**

##### **(Spedizione e trasporto)**

27.1 Non appena il Mezzo sarà pronto per la spedizione ed il FORNITORE avrà ottenuto dalle Autorità Marittime e dal RINA le autorizzazioni necessarie, il FORNITORE dovrà contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrà per il ricevimento del Mezzo presso il CANTIERE.

27.2 Il FORNITORE deve curare sotto la sua esclusiva responsabilità, l'approntamento al trasporto, il trasporto a bordo di idoneo nave/pontone, o in configurazione di libero galleggiamento presso il CANTIERE del COMMITTENTE.

27.3 Il FORNITORE dovrà fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui è sottoposto il Mezzo medesimo durante tutte le fasi del trasporto.

27.4 Il Mezzo consegnato dovrà essere corredato da documento di trasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrà essere precisato che trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

#### **Articolo 28**

##### **(Penali da ritardata consegna)**

28.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna indicato nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'Articolo 41.

L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o

complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerà formale verbale.

28.2 Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei limiti di responsabilità del FORNITORE di cui al successivo articolo 29 bis, subito per il ritardo dei LAVORI.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati mediante l'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali il Mezzo è acquistato dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).

28.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE è tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni, decorso inutilmente il quale il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 41.

#### **Articolo 29**

##### **(Responsabilità e garanzie del FORNITORE)**

29.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità del FORNITORE.

29.2 Il FORNITORE è responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformità a regolamenti, autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta, comunque, inteso che il FORNITORE è tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette condizioni di efficienza, sicurezza e conformità nel caso vengano riscontrate manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione definitiva della FORNITURA.

29.3 Il FORNITORE assume altresì piena e integrale responsabilità per la garanzia di cui agli

artt. 1490 e seguenti del codice civile.

29.4 Il FORNITORE dovrà garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 10 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 11.

29.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, il COMMITTENTE decade dal diritto della garanzia, se non denuncia i vizi al FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e l'azione si prescrive decorsi 36 mesi dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA così come eventualmente prorogato in sede di offerta.

29.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, durante il periodo di garanzia il FORNITORE sarà tenuto a sostituire e/o riparare, a propria cura, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti della FORNITURA che, per qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovrà garantire quanto sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, così come eventualmente prorogato in sede di offerta.

29.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darà diritto al COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

29.8 Con riferimento ai vizi, alle difformità ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione provvisoria e prima dell'accettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformità o il grave difetto derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del COMMITTENTE.

#### **Articolo 29 BIS**

##### **(Limiti di responsabilità del FORNITORE)**

Con riferimento alle varie responsabilità previste nel presente contratto d'appalto, si precisa che la responsabilità del FORNITORE per danni diretti inerenti l'oggetto del contratto non sarà soggetto a limitazione alcuna.

È limitata invece fino all'importo complessivo pari a due volte il valore del presente contratto la responsabilità del FORNITORE per danni indiretti connessi a perdita di utili, perdita di fatturato in conseguenza di mancato utilizzo, costi di capitale, ritardi o rivendicazione da parte di clienti del COMMITTENTE o perdite di risparmi, aumenti di costi di

funzionamento o altro specifico danno indiretto , perdite di qualsivoglia natura derivanti dal contratto, penali e liquidazione del danno, fatto salvo dolo o colpa grave.

### **Articolo 30**

#### **(Cauzione)**

30.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del comma 1 dell'Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [•] è stata prestata dal FORNITORE mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

30.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO.

30.3 L'importo della CAUZIONE dovrà essere successivamente adeguato in rapporto all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.

30.4 La CAUZIONE così prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in CONTRATTO, ed è prestata altresì a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

- a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui all'Articolo 41;
- c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto delle responsabilità di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per la FORNITURA;
- e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformità rilevate dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;
- f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare nei confronti del FORNITORE.

30.5 Il FORNITORE è obbligato a reintegrare l'importo della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE

si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterà la facoltà del COMMITTENTE di dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la facoltà del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso l'importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del CONTRATTO per mancata reintegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il FORNITORE sarà obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.

30.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno nei limiti di responsabilità del FORNITORE di cui al precedente articolo 29 bis.

30.7 La CAUZIONE sarà svincolata, con le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici delle attività riferibili al precedente art. 12.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cui all'art. 11.2 .

30.8 (Disposizione valida, solo nell'ipotesi in cui il FORNITORE abbia offerto, in sede di gara, l'incremento della validità temporale della garanzia tecnica)

Il FORNITORE, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, e, precisamente nella offerta tecnica ivi presentata ed allegata al presente CONTRATTO, dimette la polizza ..... Pari al 10% (Diecipercento)del valore del CONTRATTO e quindi pari ad euro..... rilasciata da..... con decorrenza dalla data di Accettazione Definitiva della FORNITURA di cui al crono programma di fornitura, come eventualmente rimodulato dal FORNITORE in sede di offerta, fino al..... (Termine di scadenza garanzia prestata in aumento). In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il venir meno delle responsabilità del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per eventuali vizi e difetti della FORNITURA.

### **Articolo 31**

#### **(Danni a terzi)**

31.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA, all'ambiente, alle persone ed alle cose e a tutti i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.

31.2 Il FORNITORE è, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovessero subire in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della FORNITURA; il FORNITORE terrà, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività del FORNITORE medesimo, ivi incluse spese legali e di giudizio.

31.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante l'esecuzione della FORNITURA, tutte le precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie, secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.

31.4 Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

31.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE, anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della CAUZIONE.

31.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il COMMITTENTE, il FORNITORE è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

31.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorchè evocato in causa, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

**Articolo 32**  
**(Subcontratti)**

32.1 È assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a terzi, attraverso subcontratti anche parziali, l'esecuzione della FORNITURA, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

32.2 I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

32.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrà affidare in subcontratto a terzi l'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere obbligatoriamente:

- a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
- b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;
- c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subfornitore.

32.4 L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilità del FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che è estraneo sia a qualsiasi pretesa dei subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subaffidati. Il FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

32.5 Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sarà tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando la totale estraneità del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subcontratti non darà alcun diritto al FORNITORE di pretendere

indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna della FORNITURA.

32.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al COMMITTENTE, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrà produrre quanto segue:

- a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;
- b) Dichiarazione del subfornitore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;
- c) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in vigore, intestata al subfornitore e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee;
- d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di contratto anche il trasporto del Mezzo al CANTIERE e quindi il suo eventuale subcontratto è soggetto alle disposizioni del presente articolo.

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 41 e comunque comporta per il FORNITORE l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti stipulati in violazione dei divieti medesimi.

Il FORNITORE dà atto e prende atto che l'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dal Consorzio Venezia Nuova nella sua qualità di Ente Appaltante.

### **Articolo 33**

#### **(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito)**

33.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.

33.2 Il FORNITORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento della FORNITURA. La stipula di simili contratti, così come la violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 41 e

legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.

33.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma, di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.

Resta fermo che la cessione sarà pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le eccezioni opponibili al FORNITORE.

#### **Articolo 34**

##### **(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)**

34.1 E' in facoltà del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in merito al mantenimento della idoneità del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera f).

34.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs. 159/2011 determinassero il venir meno della suddetta idoneità, il CONTRATTO si intenderà risolto ai sensi dell'art. 41 lett. a) del presente CONTRATTO.

34.3 In ogni caso il FORNITORE sarà tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni.

Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

34.4 Il FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati già comunicati.

#### **Articolo 35**

##### **(Riserve del FORNITORE)**

35.1 Il FORNITORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli

opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

35.2 Unitamente a quanto riportato al precedente art.35.1, il FORNITORE è altresì tenuto a riportare esplicita menzione delle contestazioni/riserve nelle prime contabilità lavori utili rispetto al verificarsi dei fatti che ne costituiscano causa.

35.3 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

35.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della FORNITURA.

#### **Articolo 36**

##### **(Risoluzione delle controversie)**

36.1 Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dal FORNITORE, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei modi di cui all'Articolo 35.

36.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve.

#### **Articolo 37**

##### **(Normativa di riferimento)**

37.1 Il CONTRATTO è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

#### **Articolo 38**

##### **(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)**

38.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di subaffidamenti ed esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti

di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

#### **Articolo 39**

##### **(Legge applicabile – Lingua ufficiale)**

39.1 Al CONTRATTO è applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la documentazione che dovrà essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli incontri e nel corso delle riunioni, dovrà essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

#### **Articolo 40**

##### **(Recesso del COMMITTENTE)**

40.1 Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di addurre alcuna motivazione, ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontà di recedere dal CONTRATTO.

40.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti, esclusivamente:

- a) il pagamento della FORNITURA consegnata e provvisoriamente accettata o accettabile al momento del recesso;
- b) il pagamento della FORNITURA eventualmente già prodotta alla data del recesso e non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del DIRETTORE DEI LAVORI.

Al FORNITORE verrà altresì proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dell'importo limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

#### **Articolo 41**

##### **(Risoluzione del CONTRATTO)**

41.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subappalto (Articolo 32), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (Articolo 33) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 19);
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
- d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- e) quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia comportato la maturazione di penali ai sensi dell'Articolo 28 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO;
- f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
  1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle prove eseguite sulla FORNITURA;
  2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
  3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
  4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal COMMITTENTE;
- g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le più elevate regole dell'arte;
- h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, normative ed alle buone regole dell'arte;
- i) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001;
- j) in ogni altro caso previsto dal contratto.

41.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,

previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederà a contestare al FORNITORE gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di rimedio.

41.3 Il FORNITORE dovrà comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove il FORNITORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO. Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrà tenere conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

41.4 Il CONTRATTO sarà automaticamente risolto per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuale.

41.5 Il CONTRATTO dovrà considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 12 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

41.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto 41.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

- a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
- b) al pagamento della FORNITURA eventualmente già prodotta alla data del recesso e non ancora consegnata, per come risultante da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere accettata dal COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE DEI LAVORI.

41.7 La risoluzione di diritto potrà essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove il DIRETTORE DEI LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE DEI LAVORI un termine per l'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini

concessi.

41.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherà al FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, nei limiti di responsabilità del FORNITORE di cui al precedente articolo 29 bis, mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante l'escussione della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

#### **Articolo 42**

##### **(Esecuzione in danno)**

42.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del CONTRATTO secondo le modalità ed entro i termini contrattualmente previsti, il COMMITTENTE potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.

42.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione della CAUZIONE.

#### **Articolo 43**

##### **(Proprietà industriale e commerciale. Brevetti)**

43.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.

43.2 Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

#### **Articolo 44**

##### **(Domicilio delle PARTI)**

44.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

44.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.

L'indirizzo e-mail del FORNITORE è [•] .

## **Articolo 45**

### **(Obblighi di riservatezza e privacy)**

45.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione della FORNITURA.

Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.

45.2 L'obbligo di segretezza sarà per il FORNITORE vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantochè le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza non siano di dominio pubblico.

45.3 Il FORNITORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il FORNITORE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

45.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

45.5 Il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi di riservatezza e a risponderne in via solidale con questi, nel caso li violassero.

45.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comunque attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

45.7 E' in facoltà del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di inadempimento e sarà considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE, ex art. 41 del presente contratto.

## **Articolo 46**

### **(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)**

46.1 Ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

46.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

46.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:

per il COMMITTENTE: [•];

per il FORNITORE: [•] .

#### **Articolo 47**

##### **(Invalidità parziale)**

47.1 L'invalidità di una o più clausole contenute nel CONTRATTO non comporterà invalidità delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge sopravvenuta, il CONTRATTO sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi fosse stato inserito.

#### **Articolo 48**

##### **(Partecipazione Fattiva)**

48.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo, costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

#### **Articolo 49**

##### **(Modifiche)**

49.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sarà valida nè vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

#### **Articolo 50**

##### **(Clausola compromissoria)**

50.1 Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente

all'applicazione e/o interpretazione del presente CONTRATTO sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti di cui due designati dalle PARTI (uno di nomina del FORNITORE ed uno di nomina del COMMITTENTE) ed il terzo, con funzione di Presidente, dagli arbitri come sopra nominati.

50.2 In caso di mancato accordo in ordine alla nomina del terzo arbitro vi provvederà il Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte più diligente.

Analogamente nel caso di inerzia di una delle PARTI alla nomina dell'arbitro di propria elezione nel termine di 30 giorni dall'intimazione ad avviare la procedura arbitrale, vi provvederà il Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte che abbia ritualmente provveduto alla nomina del proprio arbitro.

50.3 Il Collegio avrà sede in Venezia e deciderà secondo diritto.

#### **Articolo 51**

#### **(Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 )**

51.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 12, comma 14 e dall'art. 41, comma 5 del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente FORNITURA.

#### **Articolo 52**

#### **(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)**

52.1 Il FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITTENTE, nell'esecuzione del CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nei codici etici delle rispettive Imprese costituenti Grandi Lavori Fincosit SpA – Impresa Costruzioni ing. E. Mantovani SpA – Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il MAV che nella relazione con i terzi.

52.2 Il FORNITORE, inoltre si impegna ad agire, nell'esecuzione del CONTRATTO, sia nei rapporti con la COMMITTENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformità ad un proprio Codice Etico, conforme alle previsioni del D.Lgs n. 231/2001, ovvero, in difetto, in conformità alle regole di comportamento dettate dai Codici Etici adottati dalla COMMITTENTE come applicabile nell'ambito dell'esecuzione del CONTRATTO stesso.

52.3 I Codici Etici adottati dalla COMMITTENTE ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 sono pubblicati sui siti delle Società costituenti la COMMITTENTE medesima, agli indirizzi:

[www.glf.it](http://www.glf.it);

[www.mantovani-group.it](http://www.mantovani-group.it)

[www.condottespa.it](http://www.condottespa.it)

L'inosservanza da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi contemplati nel presente articolo costituirà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 41 del presente contratto.

### **Articolo 53**

#### **(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)**

53.1 Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

53.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico del FORNITORE. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.  
Venezia, li

**IL COMMITTENTE**

**IL FORNITORE**

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29bis, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 e 53.

Venezia, li

**IL FORNITORE**

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IJ0092-S090 denominato SPECIFICA

#### TECNICA DI FORNITURA

- b) SPECIFICHE TECNICHE: b1) doc. MOL150-IM0093-S092 denominato PROPULSORI, MOTORI ELETTRICI E CONVERTITORI; b2) doc. MOL150-IM0094-S093 denominato SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DINAMICO; b3) doc. MOL150-IM0092-S107 denominato SISTEMA DI PROPULSIONE E POSIZIONAMENTO DINAMICO;
- c) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA POSTO A BASE DI GARA, doc. . MOL150-AP0092-G087, POSTO A BASE DI GARA, COSÌ COME EVENTUALMENTE RIDOTTO IN SEDE DI OFFERTA;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- e) CAUZIONE DEFINIVA;
- f) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA COSÌ COME OFFERTA IN SEDE DI GARA **(EVENTUALE)**;
- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO **(EVENTUALE)**;
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE **(eventuale)**;
- i) FIDEJUSSIONE PER INCREMENTO GARANZIA TECNICA **(eventuale)**;